



Commento relativo alla revisione dell'ordinanza concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA; RS 455.61)

Commento alle singole disposizioni

Art. 8 cpv. 2

L'articolo 8, capoverso 2, specifica che il piano di archiviazione sarà discusso nel comitato misto. È importante che dopo il periodo minimo di 10 anni (cfr. articolo 21), la decisione di conservare o distruggere i dati spetti alle autorità di esecuzione.

Art. 9 cpv. 1 lett. b e f

Nel sistema si inseriscono ora anche le formazioni e i perfezionamenti degli incaricati della protezione degli animali (lett. b). Inoltre, il contenuto è specificato mediante un riferimento alle disposizioni pertinenti della legge sulla protezione degli animali per quanto riguarda l'informazione del pubblico e la statistica degli esperimenti sugli animali (lett. f).

Art. 10 cpv. 1 lett. b lett. b–d

Il contenuto dell'articolo rimane invariato. Tuttavia, le modifiche redazionali dovrebbero contribuire a una migliore leggibilità e razionalizzazione. Per esempio, le decisioni su linee o ceppi animali con mutazioni patologiche non sono più menzionate esplicitamente, poiché sono già considerate dalla categoria «Decisioni». Nel sistema d'informazione animex-ch viene introdotta una nuova funzionalità per i Cantoni nella procedura d'autorizzazione, con cui l'ufficio d'autorizzazione può inserire nel sistema specifiche «istruzioni» amministrative allo scopo di garantire che il richiedente completi in modo corretto la domanda inserendo le informazioni richieste al posto giusto. Inoltre vengono effettuati adeguamenti redazionali e precisazioni delle definizioni di *dati di sistema* e di *dati storicizzati*.

Articoli 13–13b

L'articolo 13 dell'ordinanza vigente disciplina i diritti di accesso nella procedura di richiamo dei dati diversi da quelli di base. Per motivi di chiarezza, è suddiviso in 3 articoli (diritti dei ricercatori e degli incaricati della protezione degli animali / diritti dei collaboratori delle autorità cantonali e dei membri della commissione per gli esperimenti sugli animali / diritti dei collaboratori dell'USAV). Nei nuovi articoli 13a e 13b, la frase introduttiva del capoverso 1 viene inoltre completata nel senso che i dati possono essere consultati solo nel quadro dell'adempimento dei compiti sanciti dalla legge. Inoltre, gli organi d'esecuzione cantonali e il personale dei servizi specializzati possono accedere allo stato di trattamento delle notifiche ai sensi dell'articolo 145 capoverso 1 lettera b LPAn (notifica del numero totale di animali allevati e prodotti per ogni specie animale e per le linee geneticamente modificate e con mutazione patologiche per anno civile) e dell'articolo 145 capoverso 2 lettera b LPAn (notifica delle attività di sperimentazione di un anno civile in caso di esperimenti che si estendono su più anni) (art. 13a cpv. 1 lett. c e art. 13b cpv. 1 lett. c). Questo permette loro di determinare in qualsiasi momento qual è lo stato dei due rapporti menzionati, cioè se è ancora presso l'istituto di ricerca o già presso il Cantone. Questa informazione è importante per la pubblicazione della statistica degli esperimenti sugli animali, perché permette alle autorità di ottenere rapidamente e con facilità le indicazioni sugli attori a cui occorre ricordare l'obbligo di presentare il rapporto.



Articolo 16a (nuovo)

L'articolo 16a disciplina la procedura di comunicazione dei dati agli istituti e ai laboratori e in particolare la procedura per gli esperimenti che hanno luogo sul territorio di più Cantoni. Regola anche la divulgazione dei dati alle autorità cantonali.

Articolo 21

Attualmente, la disposizione sulla conservazione, l'archiviazione e la distruzione dei dati nel VerTi-V è identica a quella dell'ordinanza concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet, RS 916.408), al momento in fase di revisione completa, che sarà presto sostituita dalla nuova ordinanza dell'USAV sui sistemi d'informazione per la filiera agroalimentare.

Per motivi di coerenza, la disposizione sulla conservazione, l'archiviazione e la distruzione dei dati sarà quindi ripresa da questa nuova ordinanza.

Allegato 1, n. 1 Ruolo degli utenti

Nel sistema d'informazione animex-ch sono presenti più processi operativi rispetto a e-tierversuche (sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali). Sono modificati o aggiunti i seguenti ruoli:

- **Incaricato della protezione degli animali (AWO)**

I compiti e le responsabilità della persona incaricata della protezione degli animali sono disciplinati nell'ordinanza sulla protezione degli animali dalla revisione del 1° marzo 2018. Non si distingue più tra incaricati locali (ILPA) e centrali della protezione degli animali con competenze diverse per ciascuno dei due ruoli. La funzione viene adattata di conseguenza e i diritti di accesso precedentemente definiti in modo diverso per gli incaricati locali e centrali della protezione degli animali vengono riuniti in un unico ruolo nel sistema informativo elettronico.

- **Supporto amministrativo (AS)**

Il ruolo di supporto amministrativo può essere assegnato a un collaboratore dell'istituto o del centro di detenzione di animali da laboratorio dal capounità, dal responsabile d'esperimento o dal direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio. La persona di supporto è collegata al ruolo di assegnazione nel sistema informativo animex-ch. Questo conferisce alle persone di supporto i diritti di lettura e scrittura del ruolo di assegnazione, ad eccezione della competenza di presentare una domanda o un rapporto all'autorità cantonale. Il prerequisito è che le persone di supporto siano registrate nel sistema informativo animex-ch e abbiano accesso al sistema. Tuttavia, nessun requisito di formazione e perfezionamento è richiesto a questi collaboratori di supporto né è gestito nel sistema.

- **Collaboratore del centro di detenzione di animali da laboratorio (ACT)**

Non tutti i collaboratori del centro di detenzione di animali da laboratorio devono avere la qualifica professionale di guardiano di animali. Ai sensi dell'ordinanza sulla sperimentazione animale almeno un terzo dell'organico necessario per la cura degli animali da laboratorio deve essere costituito da persone che dispongono di una formazione come guardiano di animali secondo quanto previsto dall'articolo 195 dell'ordinanza sulla protezione degli animali. Ai fini del controllo, tutte le persone impiegate nella cura degli animali devono quindi essere incluse nella gestione degli utenti, indicando il grado di occupazione e la loro qualifica professionale. Al ruolo ACT sono anche assegnati i diritti di accesso alle informazioni nel sistema necessarie per il lavoro nella detenzione degli animali di laboratorio.

- **Amministratore dei corsi (CA)**

Il ruolo di amministratore dei corsi può essere assegnato a collaboratori delle autorità veterinarie cantonali o federali. Questo dà loro la responsabilità della valutazione dei corsi di formazione e di perfezionamento per il personale addetto alla sperimentazione animale, nonché della gestione dei documenti relativi alla sorveglianza dei certificati di formazione e di aggiornamento nel sistema informativo animex-ch. Questo ruolo è già presente in e-tierversuche, ma finora non era elencato nella lista dei ruoli utente.

Allegato 1 n. 2 Fonti dei dati

Adeguamento redazionale. I ruoli che dispongono dei diritti di scrittura sono designati dagli acronimi linguisticamente neutri.

Allegato 1 n. 3 Diritti di accesso

Nella tabella 3.1 viene introdotto un nuovo simbolo (X) che indica i diritti trasferiti (ereditati) dal ruolo di assegnazione. Questo può essere usato per indicare i diritti di accesso speciali per il nuovo ruolo AS (Administrative Support).

Nella tabella 3.3 i ruoli utente sono contrassegnati con le abbreviazioni linguisticamente neutre. Anche le aree di responsabilità per i ruoli AS (Administrative Support) e ACT (Animal Care Taker, collaboratore del centro di detenzione di animali da laboratorio) sono di nuova definizione. Il ruolo dell'incaricato locale della protezione degli animali di un istituto, laboratorio o centro di detenzione di animali da laboratorio (ILPA) è soppresso, poiché viene accorpato all'incaricato centrale della protezione degli animali (AWO).

Per il ruolo di CA (amministratore del corso), si definisce anche l'ambito di competenza.

In 3.6, per dati si intendono liste per il controllo delle attività indipendentemente dallo stato di trattamento. Per adempiere ai compiti di controllo delle attività secondo l'articolo 36 LPAn, la Confederazione e i Cantoni devono sapere in particolare quali rapporti non sono stati ancora presentati.

Allegato 1 n. 4 Liste di riferimento

La lista delle direttive è soppressa in quanto non esiste più nel sistema informativo animex-ch.

Allegato 1 n. 5 Dati contenuti nel sistema d'informazione animex-ch e diritti di accesso degli utenti

Nella tabella sono inseriti i ruoli Administrative Support (AS) e Animal Caretaker (ACT). L'incaricato locale della protezione degli animali di un istituto, laboratorio o centro di detenzione di animali da laboratorio (ILPA) è soppresso, perché in animex-ch questo ruolo è stato fuso con l'incaricato della protezione degli animali (AWO). In parte si distingue se un ruolo trova applicazione in un istituto (I) o in un centro di detenzione di animali da laboratorio (F).

Le informazioni sui diritti di accesso sono state aggiornate in tutta la tabella.

Allegato 1 n. 5.2 1

Ora occorre inserire nel sistema informativo animex-ch anche la data di nascita che serve per identificare in modo univoco una persona quando si disciplina l'autorizzazione di accesso al sistema.

Allegato 1 n. 5.3.11 e 5.5.10

Nelle note a piè di pagina si precisa che l'USAV, oltre al diritto di lettura, ha anche il diritto di presentare un ricorso contro la decisione cantonale nel sistema d'informazione animex-ch.

Allegato 1 n. 5.3.11, 5.4.6 e 5.5.10

Spiegazione supplementare che è possibile visualizzare, insieme all'autorizzazione, anche la domanda pertinente con le informazioni e gli allegati relativi, comprese le domande, le risposte e le istruzioni amministrative.

Allegato 1 numero 5.5

Nel sistema d'informazione animex-ch, il modulo A e il modulo M possono essere presentati simultaneamente, il che comporta relativi diritti di visualizzazione e scrittura, che sono specificati al n. 5.5.

All. 1 n. 5.10.1

Il responsabile del sistema deve poter annullare gli errori di applicazione compiuti dagli utenti, come ad esempio azioni eseguite in modo errato, o eseguire rettifiche dei dati.